

Rep. 2573/2025

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di gestione dei cimiteri comunali, per un periodo di anni 2. CUP I29I24000220004 – CIG B2BC271DB1.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **febbraio**, in Porto Torres, presso la sede del Palazzo comunale, Ufficio del Segretario Generale, sito in Porto Torres, Piazza Umberto I, davanti a me Dott. *omissis*, Segretario Generale del Comune di Porto Torres, abilitato a rogare gli atti di cui è parte il Comune di Porto Torres, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del d. Lgs. n. 267/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, che hanno i requisiti di legge, sono comparsi:

- Dott. *omissis*, nato a *omissis* Codice Fiscale *omissis* , residente a *omissis*, che interviene in questo atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale, nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 10 ottobre 2024, in rappresentanza e per conto del COMUNE DI PORTO TORRES, Codice Fiscale 00252040902, che nel proseguo dell'atto sarà chiamato anche "Comune";

- il Sig. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* , residente a *omissis*, codice fiscale *omissis*, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico

della Società denominata “Eureka s.r.l.” con sede legale in Sulmona (AQ), via Manlio D’Eramo n. 27, codice fiscale 01650260662, iscritta al repertorio economico amministrativo presso la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia n. AQ – 109918, di seguito denominata per brevità anche “appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che:

- il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante;

- con Determinazione Dirigenziale n.1848/2024 del 19.07.2024 veniva indetta gara europea con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. Lgs. 36/2023 al fine di individuare la migliore offerta sul mercato, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma della Regione Sardegna SardegnaCat Centrale Regionale di Committenza;

- con la medesima determinazione venivano approvati il Capitolato tecnico contenente le specifiche del Servizio di Gestione dei Cimiteri comunali e lo schema di disciplinare di gara relativi all’affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali;

- per mezzo del sistema FVOE 2.0 dell’ANAC si è provveduto ad effettuare, con esito positivo, la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. 36/2023, ivi compresa la certificazione attestante la regolare posizione contributiva;

- con determinazione dirigenziale n. 3306/2024 del 17.12.2024 è stata ap-

provata, la proposta di aggiudicazione del suddetto servizio all'operatore economico Eureka S.r.l., con sede legale in via Manlio d'Eramo n. 27, 67039 Sulmona (AQ), Partita IVA 01650260662, per un importo complessivo per 2 anni pari a € 386.588,25, di cui € 228.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- con verbale di consegna del servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023 è stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto;

- ai sensi della L. 190/2012, l'appaltatore risulta regolarmente iscritto alla white list presso la Prefettura della Provincia di Aquila in cui ha sede e tale iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria;

- l'appaltatore ha prestato garanzia definitiva e polizze assicurative come richieste dal Comune e meglio esplicitate ai successivi artt. 7 e 18;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra enunciate, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Porto Torres, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, accetta, l'esecuzione del servizio di gestione dei cimiteri comunali di via Balai e Ponte Pizzinnu.

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

L'appalto di cui al presente contratto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie alla gestione del suddetto servizio, secondo quanto descritto e regolato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, concorrendo a determinare il contenuto, i seguenti documenti: Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato Speciale d'appalto; Regolamento comunale di Polizia mortuaria; Offerta tecnica e relativi allegati; Offerta economica; Patto d'integrità, sottoscritto dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta; Informativa sulla privacy, sottoscritta dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta.

I documenti sopra elencati, seppur non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è, altresì, regolata dalle norme applicabili ai contratti pubblici, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio si riferisce al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026 (anni due). Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni fino ad un massimo di 1 anno ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, come previsto dall'art. 2 del Capitolato d'Appalto. Il Comune potrà esercitare l'opzione di proroga tecnica, anche dopo l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata massima di 6 (sei) mesi.

Se il Comune esercita tale opzione, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. L'Appaltatore non potrà pertan-

to pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

ARTICOLO 4 – VALORE DEL CONTRATTO

L'ammontare complessivo del contratto è di € 386.588,25 (esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72) (trecentottantaseimilacinquecentottantotto/25), di cui € 228.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 5 – PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'appalto ha per oggetto le prestazioni ed i lavori connessi allo svolgimento delle operazioni di necroforo e dei servizi cimiteriali secondo le prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R n. 285 del 10.09.1990 e s.m.ii., dal Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali ed in tutti gli altri servizi relativi alla gestione dei cimiteri.

ARTICOLO 6 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA ED EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara da parte dell'Appaltatore e oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione assume valore vincolante nell'esecuzione del contratto, in aggiunta a quanto già previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, nella documentazione di gara e a quanto riportato nel presente contratto.

ARTICOLO 7 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti, ha depositato cauzione

definitiva, come previsto dall'art. 106 comma 8 del Codice dei contratti pubblici stipulata nella forma della polizza fideiussoria, resa con le espresse previsioni di cui all'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in favore dell'Amministrazione comunale (garanzia fideiussoria n. 2151413, rilasciata da REVO Insurance S.p.A.).

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme eventualmente pagate in eccedenza all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione nei casi espressamente previsti dall'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante può richiedere il reintegro della garanzia se questa sia stata escussa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere.

Come previsto dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo è automatico all'atto di preventiva consegna al garante da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione del-

le singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione di regolare fattura nei modi indicati nel capitolato d'appalto.

Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dall'appaltatore, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, solo a seguito di approvazione del RUP sulla fattura di cortesia che deve essere inviata informalmente al Comune.

Ciascun pagamento è subordinato alla verifica di conformità, effettuata dal DEC, sul servizio effettuato nel periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione (fra le quali la verifica di regolarità fiscale).

Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione Appaltante. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Stazione Appaltante sul conto corrente indicato nella Dichiarazione di tracciabilità prodotta dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che renderà tempestivamente note alla Stazione Appaltante le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ciascuna fattura deve riportare:

- l'oggetto del contratto "Gestione dei servizi cimiteriali";
- la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72";
- il riferimento al numero di impegno di spesa;
- CIG B2BC271DB1.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti e/o della omessa produzione della documentazione sopra indicata e/o al mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della documentazione stessa.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Clausola di tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero al-

tri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni dei conti indicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'Appaltatore.

Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale potrà, a Sua valutazione, procedere all'applicazione delle penalità, ovvero procedere alla risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 9 – REVISIONE DEI PREZZI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 60 del D. lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante procederà alla revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 120, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

La società Eureka Srl ha dichiarato di non avvalersi della facoltà del subappalto.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'Appaltatore è fatto divieto di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e

dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto pertanto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto a rispettare il "piano di riassorbimento" del personale utilizzato nello svolgimento del servizio dal precedente contraente, in attuazione dell'art. 57, c. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e come previsto dal disciplinare di gara.

L'appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare ai dipendenti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dal CCNL indicato ai sensi dell'art. 11, c.1. del D.Lgs n. 36/2023.

L'appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante l'impiego di personale idoneo, avendo riguardo delle prescrizioni indicate nel contratto e prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà indicare l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio, le mansioni di ciascun addetto in servizio, nonché i referenti individuati per la gestione del servizio stesso.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

L'Appaltatore dovrà garantire la sostenibilità e la tutela del lavoro, l'occupazione, la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro e adoperarsi al fine di dare concretezza al principio di parità di trattamento tra personale che svolge le medesime funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare, nei riguardi dei propri dipendenti, le prescrizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di settore, così come definiti dall'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e negli accordi sindacali integrativi applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore dovrà assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Dovrà inoltre applicare tutto quanto eventualmente indicato in sede di offerta tecnica.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà predisporre un'organizzazione del lavoro atta a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte per il conseguimento degli obiettivi richiesti dall'Amministrazione Comunale e provvedere coerentemente con idonee e adeguate risorse umane in numero, ore dedicate e professionalità, anche corrispondendo adeguatamente ai parametri di riferimento degli indicatori qualitativi e quantitativi delle attività di distribuzio-

ne.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, ove tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Dovrà osservare tutte le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia o ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso dell'appalto e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio oggetto del presente appalto. Dovrà adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Appaltatore, escludendo l'Amministrazione Comunale.

Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l'Appaltatore solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da danno per fatto proprio o altrui.

Sono a carico dell'Appaltatore la formazione e l'istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e le dotazioni di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 13 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) nell'ambito della valutazione dei rischi riferita alla

propria attività e ai locali utilizzati, i cui rischi specifici sono valutati sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dal Datore di Lavoro della sede di esecuzione del contratto, adotta tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Avendo, il presente Contratto, ad oggetto servizi con prestazioni continuative, il Comune, per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite:

- a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale;
- in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e del Capitolato d'appalto;
- nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti di settore.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

ARTICOLO 15 - VERIFICHE E PENALITÀ

L'Amministrazione Comunale eserciterà la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione del servizio, anche attraverso verifiche in loco, effettuate in qualsiasi momento.

Nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto non vengano espletati da parte della Ditta nei termini stabiliti, secondo le prescrizioni contenute

nel Contratto e nel Capitolato d'appalto, o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno ad essa addebitate le penalità descritte nell'articolo 13 del Capitolato d'appalto.

In caso di inadempienze il Comune effettuerà precisa contestazione per iscritto da parte del Responsabile Unico di Progetto.

L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal Capitolato e dalle disposizioni impartite.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal R.U.P.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di affidare il servizio di gestione delle lampade votive, come servizio opzionale, stimato in € 12.000,00 annuali comprensivi di manodopera e materiali di consumo, come descritto all'art. 58 del capitolato speciale.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE E RECESSO

Al verificarsi di una o più fattispecie di cui all'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 122 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto. Si applica l'articolo 122 comma 6 del Codice.

Per il recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore ha stipulato idonea polizza di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO) n. 248B3240 emessa da parte della ZURICH Insurance PLC in data 18.07.2024 per il periodo dal 20.07.2024 al 20.07.2025, con i massimali nella stessa specificati e comunque secondo le specifiche prescrizioni di cui all'articolo 15 del Capitolato d'appalto. L'appaltatore deve depositare al Comune quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE/FORO COMPETENTE

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Sassari.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti per la stipula e l'esecuzione del presente contratto saranno trattati dal Comune di Porto Torres in conformità alle disposizioni di cui al Reg. UE n.679/2016 e nell'osservanza delle specifiche normative nazionali di riferimento D. Lgs. n.101/2018 e D. Lgs. n.196/2003 così come modificato ed integrato dal primo.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Torres. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del

Comune di Porto Torres è Mario Baroli della Sardat.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Porto Torres che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei loro confronti, nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune.

ARTICOLO 22 - OBBLIGO DI RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE

L'appaltatore si obbliga, nel corso dell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento del Comune di Porto Torres, soggetto a periodici aggiornamenti, pubblicato e disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, sottosezione Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta.

La violazione degli obblighi previsti nel Codice determinerà per il Comune la facoltà di effettuare contestazioni, sanzioni o risolvere il contratto, in ragione della gravità o della reiterazione della stessa.

ARTICOLO 23 - SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

L'appaltatore dichiara di aver sottoscritto il Patto di integrità, redatto secondo lo schema approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 30.12.2016, agli atti della procedura.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

Oltre a quanto previsto espressamente nel presente contratto, nelle disposi-

zioni del Capitolato Speciale e nei documenti allegati allo stesso, tutti richiamati nel precedente articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice Civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie, o regolamenti comunali, inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Del presente contratto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo essere affermato di conoscerne e approvarne il contenuto.

Il presente atto è formato da n. 18 pagine intere, comprese le firme finali e viene dalle parti sottoscritto anche con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per il Comune

Per l'appaltatore

Il Segretario Generale